



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO N. 22 del 05.05.2014

Oggetto: Determinazione provvisoria delle tariffe di riabilitazione estensiva ex art. 26 legge n. 833/1978 dal 1.1.2014.

PREMESSO

1. che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente p.t. della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
2. che con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 si è proceduto a rinnovare la nomina del Presidente p.t. della Regione Campania quale Commissario ad acta;
3. che con i detti provvedimenti il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, tenendo conto delle prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
4. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 il Dott. Mario Morlacco è stato confermato sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad acta;
5. che con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è stato nominato sub Commissario, con specifica ripartizione di competenze con quelle del Dott. Morlacco;
6. che tra le specifiche competenze del sub Commissario, Dr. Mario Morlacco, acta al punto 16 è prevista l' "Adozione delle tariffe per prestazioni sanitarie";

PREMESSO, altresì, che a seguito di annoso e complesso contenzioso instauratosi fin dal 2005 tra la Regione Campania e le diverse associazioni di categoria del settore e alcuni centri di riabilitazione, in ottemperanza della sentenza n. 740/2013 del Consiglio di Stato da ultima intervenuta che respinge il ricorso in appello della Regione Campania avverso l'annullamento della propria DGR n. 224/09 per effetto delle sentenze nn. 3230, 3231 e 3252 tutte del 2011, è stato adottato il DCA 81/2013, che fissa le tariffe per le prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 della Legge 833/78 per i trienni 2003/2005 e 2006/2008;



Foglio n.:.....

Giunta Regionale della Campania

VISTO che l'art. 26 della legge 833/78 stabilisce che le prestazioni di riabilitazione sono “prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, [...] erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi”;

CONSIDERATO che il citato decreto del Commissario ad Acta n. 81/2013:

1. approva le tariffe per le prestazioni di riabilitazione per il triennio 2003-2005 e per il triennio 2006-2008 elaborate dagli uffici regionali in collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria componenti la citata commissione paritetica;
2. approva la nota metodologica, allegato A al DCA 81/2013, esplicativa del processo di determinazione delle tariffe stesse per cui sono stati determinati i costi del personale sulla base di parametri prefissati ed inderogabili derivanti dalla contrattazione collettiva, che nello specifico riguarda la corretta classificazione del personale, il relativo trattamento economico e tutti gli elementi che concorrono al calcolo della retribuzione, tenendo conto della rilevanza dell'elemento relativo al costo del personale in relazione alle caratteristiche delle prestazioni “human intensive” nel settore;
3. tiene conto, nella citata nota metodologica allegato A, per la determinazione del costo del personale, del CCNL AIOP-ARIS Fondazione Don Gnocchi e relativi aggiornamenti tabellari, ritenuto il più remunerativo tra i contratti applicabili;
4. stabilisce di applicare un abbattimento tariffario del 15% per le prestazioni erogate da strutture che utilizzano un CCNL differente da quello AIOP-ARIS Fondazione Don Gnocchi preso in considerazione per la definizione delle tariffe approvate, introducendo di fatto una differenziazione delle stesse per le varie strutture territoriali determinate in relazione al tipo di CCNL applicato da ogni singola struttura. Ciò sia a motivo della difformità di remunerazione che incide sul costo standard, sia per il fatto che detti contratti applicano istituti che possono incidere sulla qualità dell'assistenza (maggiore impegno orario settimanale, formazione, ecc.)

PRESO atto che il Ministero della Salute, di concerto col Ministero dell'Economia e Finanze, con atto prot. 476 del 24/12/2013 ha espresso parere non favorevole al decreto 81/2013 chiedendo alla Struttura commissariale di modificare il provvedimento adeguandolo alla normativa nazionale vigente sulle tariffe e di prevedere l'abrogazione del protocollo d'intesa ex DGRC 6757/97. In particolare il citato parere ministeriale ha precisato quanto segue:

1. non è possibile prevedere una differenziazione di tariffe per le varie strutture territoriali in relazione al tipo di CCNL applicato da ogni singola struttura;
2. ai sensi dell'art. 8 sexies del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i. le tariffe devono essere definite in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali su un campione rappresentativo di strutture accreditate. Le stesse tariffe devono essere quindi considerate come omnicomprensive dei costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni e, in nessun caso, possono remunerare singolarmente i fattori produttivi impiegati;
3. nel DCA 81/2013 non sono esplicitati i criteri, oltre alla perizia di parte dello studio De Crescenzo-Gattei, che hanno portato alla determinazione del 7% per quantificare i costi generali, al 5% il margine di retribuzione e allo 0,5% l'incremento per la tariffa domiciliare per gli oneri per trasporto e parcheggio;
4. l'art. 8-sexies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. non prevede alcun “margine di retribuzione” nella determinazione delle tariffe.



Foglio n:.....

Giunta Regionale della Campania

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie di riabilitazione estensiva ex art. 26 Legge 833/78 attraverso un nuovo percorso, attuato con la massima trasparenza e tempestività, per la definizione delle nuove tariffe sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti con il parere ministeriale n. 476-P del 24/12/2013, attraverso una metodologia analitica di rilevazione ed analisi di dati organizzativi, di bilancio e di attività della totalità o di un campione rappresentativo di soggetti titolari delle strutture che erogano tale tipologia di prestazioni individuato nell'ambito di "strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza";

DATO ATTO che con nota del subcommissario n. 841/C del 18 febbraio 2014 è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da dirigenti e funzionari regionali e con il supporto dell'AGENAS, con il compito di predisporre proposte di provvedimenti di definizione provvisoria e definitiva delle tariffe a seguito ed in coerenza con le indicazioni contenute nei pareri ministeriali n. 24/12/2013-0000476-P;

CONSIDERATO che,

1. la legge 133/2008, ha abrogato la disposizione di cui al DM Sanità 15.4.1994 che prevedeva la revisione periodica delle tariffe divenendo detta revisione per la Regione solo una facoltà e non un obbligo;
2. che intervenute sentenze del TAR Campania (V sentenza Sezione I n. 16850 del 26 maggio 2010), confermano il principio secondo il quale gli aumenti retroattivi delle tariffe trovano un limite invalicabile nei tetti di spesa a suo tempo vigenti;
3. pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6527/C/2013 e n. 225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si confermava l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 81/2013;

RITENUTO, nelle more dell'acquisizione degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe ex art. 26 L. 833/78 per gli anni interessati dal contenzioso secondo le indicazioni del citato parere ministeriale e secondo i principi già stabiliti con la sentenza del CdS n. 740/13 sulla quale è in corso giudizio di ottemperanza e verifica richiesta dal TAR con ordinanza n. 866/14, di determinare, in via provvisoria, salvo conguaglio e fino all'adozione di tariffe definitive, un sistema di tariffazione delle prestazioni di riabilitazione di cui all'art. 26 della L. 833/78, per l'anno 2014;

PRESO ATTO degli elementi forniti dal Gruppo Tecnico individuato con la citata nota n. 841/C si rileva che

- o ha condotto uno studio sui dati di n. 101 bilanci anno 2012 corrispondenti ad altrettanti titolari di strutture e a n. 119 punti fisici, incrociati con i dati organizzativi e di attività anno 2012 dei medesimi titolari (fonte ARSAN e SORESA);
- o dall'esito delle prime analisi e con riserva di ulteriori approfondimenti, i costi standard di produzione della singola prestazione, ponderati in base al tipo ed al numero di prestazioni erogate e inclusivi di tutti i costi sostenuti, si attestano ad un valore pari al 91,3% delle tariffe determinate con decreto commissariale n. 81/13 per quanto riguarda le prestazioni domiciliari e ambulatoriali, e ad un valore pari al 93,7 % per quanto riguarda quelle residenziali e semiresidenziali;



Foglio n:.....

*Giunta Regionale della Campania***RITENUTO**, pertanto:

1. di poter determinare le tariffe per le prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 della legge n. 833/78 applicabili dal 1/1/14 e salvo conguagli in positivo o in negativo, come da seguente tabella:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	Euro
Residenziale Base	137,66
Residenziale Medi	145,91
Residenziale Gravi	177,85
Semiresidenziale Medi	72,52
Semiresidenziale Gravi	87,07
Ambulatoriale	39,83
Ambulatoriale piccolo gruppo	13,28
Domiciliare	44,02

2. di doversi riservare ogni successiva determinazione in relazione a:
 - 2.a. definitività delle tariffe anni 2003/2008 all'esito del contenzioso in corso;
 - 2.b. adozione delle tariffe relativamente al periodo 2009/013 e definizione dei conseguenti rapporti con gli erogatori;
 - 2.c. identificazione anche in termini economici dei riflessi sulla qualità delle prestazioni per le strutture che applicano contratti differenti da quelli considerati per la definizione delle tariffe di cui al DCA 81/2013;
3. di precisare che quanto erogato alle strutture erogatrici per l'anno 2013, in esecuzione dei DCA nn. 81, 86 e 102/2013, deve intendersi a titolo di acconto soggetto a conguaglio in positivo o in negativo;
4. che il presente provvedimento sarà adeguato alle eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero intervenire da parte dei ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, in sede di approvazione del provvedimento ovvero a determinazione del giudice amministrativo, che risultassero rilevanti all'interno del suddetto procedimento, atteso che il contenzioso in itinere riguarda il DCA 81/2013, condizionato al parere ministeriale non favorevole;
5. di riservarsi ogni legittima determinazione, anche in regime di autotutela ai fini della determinazione della tariffa definitiva, all'esito della quale saranno assunte determinazioni in relazione al percepimento anche in via giudiziaria, di tariffe riferite a fonti non produttive di effetti;

VISTI

1. il Dlgs n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
2. la D.G.R.C. 6757/96 e la D.G.R.C. 3094/2000;
3. il D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999 - Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale a norma dell'art 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
4. il DPCM 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza;



Foglio n.:.....

Giunta Regionale della Campania

5. La DGRC 3958 del 7 agosto 2001 “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attività sanitarie e socio - sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione Campania – Approvazione delle procedure di autorizzazione.
6. la DGRC n. 7301 - del 31 dicembre 2001 di integrazione alla DGRC 3958/2001;
7. la D.G.R.C. n. 482 del 25 marzo 2004 Linee Guida per la riabilitazione in Regione Campania;
8. Regolamento n. 1 del 22 giugno 2007 recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. di determinare, nelle more della acquisizione degli elementi necessari alla determinazione della tariffa definitiva per gli anni interessati dal contenzioso secondo le indicazioni del citato parere ministeriale, e secondo i principi già stabiliti con la sentenza del CdS n. 740/13 sulla quale è in corso giudizio di ottemperanza e verifica richiesta dal TAR con ordinanza n. 866/14, in via provvisoria, salvo conguaglio e fino alla adozione di tariffe definitive, un sistema di tariffazione delle prestazioni di riabilitazione di cui all'art. 26 della L. 833/78, per l'anno 2014;
2. di determinare, le tariffe delle prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26 della legge n. 833/78, applicabili dal 1/1/2014 e salvo conguagli in positivo o in negativo, come da seguente tabella:

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	Euro
Residenziale Base	137,66
Residenziale Medi	145,91
Residenziale Gravi	177,85
Semiresidenziale Medi	72,52
Semiresidenziale Gravi	87,07
Ambulatoriale	39,83
Ambulatoriale piccolo gruppo	13,28
Domiciliare	44,02

3. di doversi riservare ogni successiva determinazione in relazione a:
 - 3.a. definitività delle tariffe anni 2003/2008 all'esito del contenzioso in corso;
 - 3.b. adozione delle tariffe relativamente al periodo 2009/013 e definizione dei conseguenti rapporti con gli erogatori;
 - 3.c. identificazione anche in termini economici dei riflessi sulla qualità delle prestazioni per le strutture che applicano contratti differenti da quelli considerati per la definizione delle tariffe di cui al DCA 81/2013;
4. di precisare che quanto erogato alle strutture erogatrici per l'anno 2013, in esecuzione dei DCA nn. 81, 86 e 102/2013, deve intendersi a titolo di acconto soggetto a conguaglio in positivo o in negativo;



Foglio n:.....

Giunta Regionale della Campania

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà adeguato alle eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero intervenire da parte dei ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, in sede di approvazione del provvedimento ovvero a determinazione del giudice amministrativo, che risultassero rilevanti all'interno del suddetto procedimento, atteso che il contenzioso in itinere riguarda il DCA 81/2013, condizionato al parere ministeriale non favorevole;
6. di riservarsi ogni legittima determinazione, anche in regime di autotutela ai fini della determinazione della tariffa definitiva, all'esito della quale saranno assunte determinazioni in relazione al percepimento anche in via giudiziaria, di tariffe riferite a fonti non produttive di effetti;
7. di inviare il presente provvedimento a cura della struttura commissariale all'ARSAN, alla Direzione Generale della Salute, al Settore stampa documentazione ed informazione e bollettino ufficiale per la pubblicazione.

Si esprime parere favorevole

Dr. Mario Morlacco

Il Capo Dipartimento Salute e Risorse Naturali
Prof. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale Tutela della Salute
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente UOD Interventi Sociosanitari
Dott.ssa Marina Rinaldi

Il Dirigente UOD Governo economico finanziario
Dr. Giancarlo Favro Ghidelli

Il Funzionario
Dott.ssa Mariarosaria Canzanella

Il Commissario
Caldoro